



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI

RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel. 06.121128545
RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581
Codice IPA ISEL - Codice Unico Fatturazione UFP3KL

Circolare n. 184

Palestrina, 01 aprile 2025

AL PERSONALE DOCENTE PRECARIO
AL SITO WEB
ALL'ALBO ISTITUTO SEDE
AL DSGA
ALLA SEGRETERIA DEL PERSONALE

**OGGETTO: Ferie non godute per docenti a tempo determinato – Ordinanza della Cassazione
(Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715) – Chiarimenti**

In riferimento alla nota del MIM prot. n. 10138 del 10 marzo 2025, che si allega, e in riferimento alla circolare n. 88, pubblicata nella apposita sezione del sito scolastico:
<https://www.iiselianoluzzatti.edu.it/circolare/>, in data 15/11/2024;

si comunica al **personale docente con contratto a tempo determinato con termine al 30/06/2025 o entro la fine delle lezioni ordinarie (07/06/2025)**, che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e **devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche**.

Il personale docente in oggetto è nuovamente invitato a produrre istanza di ferie mediante sportello digitale Axios, **con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto al recupero in annualità successiva delle ferie non godute ed all'indennità sostitutiva**, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge.

Ove, in riferimento ai periodi di sospensione delle attività, di seguito riportati, il docente non abbia prodotto istanza di ferie, le stesse saranno assegnate d'ufficio.

Il termine stabilito per presentare l'istanza per l'a. s. 2024/25 è il **10 aprile 2025**.

La fruizione delle ferie viene dettata dall'articolo 1 comma 54 della Legge 22/2012, che recita così: *"il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato"*.

Da ciò si evince quindi che i giorni utili per poter usufruire delle ferie sono i seguenti:

- dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall'istituzione scolastica in base all'autonomia;
- durante l'anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
- durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;
- durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
- durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;

- tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
- dal primo luglio al 31 agosto.

Si rammenta che la disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021 che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto. Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno. Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie ***“per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”***. L'applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Tanto si doveva per opportuna informazione, al fine di porre tutto il personale nella condizione di esercitare il diritto alla fruizione delle ferie entro la data di termine del rapporto di lavoro.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Manuela Cenciarini
*(Documento informatico firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*